

14 NOVEMBRE 2023

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE CED: CONVENZIONE CONSIP “MOBILE 8” STIPULATA CON TIM SPA PER LA TELEFONIA MOBILE: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 27 CO. 2 LETT. A) DELLA L.P. 2/2016

C.I.G. convenzione: 782331756B

C.I.G. derivato: ZDB3460796

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per l'attuazione di tale finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa.

Con determinazione n. 249 di data 9 dicembre 2021, l’Ente ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip “Mobile 8” per i propri servizi di telefonia mobile tramite emissione di ordinativo d’acquisto Mepa-Consip n. 6574898 di data 11/01/2022 (prot. Opera 182/2022);

con determinazione n. 192 di data 20 ottobre 2022, l’Ente ha autorizzato la modifica del contratto di adesione alla convenzione Consip “Mobile 8” ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera f) della L.P. 2/2016 e dell’art. 106 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, con migrazione delle 3 schede SIM rimaste legate alla convenzione “Mobile 7” e noleggio del nuovo terminale tramite emissione di ordinativo di acquisto Mepa-Consip;

visto l’art 5 della Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 – secondo cui la durata della stessa Convenzione pari a 18 mesi può *“essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi (..) previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., (..) nei limiti del quantitativo massimo stabilito”* fissato in 900.000 utenze;

preso atto che in applicazione dei termini contrattuali, detta Convenzione è in scadenza al giorno 16/11/2023, al fine di dare continuità al servizio di telefonia in attesa dell’attivazione della nuova convenzione, è necessario attivare la proroga;

vista la comunicazione Consip di data 24 ottobre 2023 (prot. n. 14512 di data 07/11/2011) secondo cui alla scadenza della Convenzione fissata per il 16/11/2023, le Amministrazioni, nelle more dell’attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 9 e/o garantire la migrazione delle utenze al fine di aderire alla successiva edizione, potranno valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari;

dato atto della disponibilità di Tim (prot. Opera 14512 dd. 07/11/2023), di accettare, per un periodo massimo di 18 mesi, l’eventuale richiesta di proseguire il rapporto contrattuale facendo ricorso alla “proroga tecnica” da attivare con specifica comunicazione entro la data del 16 novembre 2023;

vista la comunicazione Consip di data 2 novembre 2023 (prot. Opera 14771 di data 14/11/2023) che propone alle Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile, di richiedere a Tim (attuale operatore della Convenzione “Telefonia Mobile 8”), la temporanea prosecuzione dei contratti vigenti alle stesse condizioni economiche e con una durata massima di 18 mesi, con inserimento della clausola di recesso anticipato legata al completamento della migrazione;

vista la lett. a) del co. 2 dell’art 27 della L.p. 2/2016 in base alla quale è possibile modificare i contratti d’appalto durante il periodo di validità degli stessi senza l’esperienza di una nuova procedura di aggiudicazione qualora *“le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”* che *“fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate”* e *“non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro”*;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 27 co. 2 lett. a) della L.p. 2/2016 e dell’art. 106 co. 11 del d.lgs n. 50/2016, la proroga di 18 mesi della Convenzione Consip Telefonia “*Mobile 8*”, sottoscritta con l’impresa TIM s.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 – 20123 Milano (MI) part. IVA 00488410010, ferma restando la possibilità di attivare la condizione risolutiva legata all’intervenuta disponibilità della nuova Convenzione Consip e al completamento della migrazione delle utenze.

Preso atto che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in quanto la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’art. 106 del d.lgs n. 50/2016, avviene utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell’Osservatorio) con riferimento al CIG acquisito per l’appalto iniziale con la conseguenza che anche ai fini della tracciabilità resta valido il CIG originario (a tal proposito si veda la faq n. A34 A.N.A.C. della sezione “Obblighi informativi verso l’Autorità”).

Ai fini del pagamento del corrispettivo, invece, non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato dalle Faq presenti sul sito di APAC i contratti stipulati su MEPA (nazionale) *“non sono assoggettati alla verifica di correttezza, in quanto normativa prevista solo a livello provinciale”*.

Per la fornitura in oggetto inoltre non è necessario acquisire un codice CUP: il *“pagamento delle utenze”* non rientra infatti nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come previsto dalle “Linee guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione, Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell’aggiornamento del 14 novembre 2011 che lo annoverano tra le spese di gestione *“occorrenti a consentire il funzionamento “ordinario” dell’Ente”* che non attengono ad un progetto di investimento pubblico.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Il responsabile unico del procedimento per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del d.lgs. 50/2016, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2023 e al Piano Investimenti 2023-2025, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 12 settembre 2023 n. 17 e approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1973 di data 20 ottobre 2023;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, applicabile “*ratione temporis*”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, applicabile “*ratione temporis*”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga di 18 mesi della Convenzione Consip Telefonia “Mobile 8”, sottoscritta con l’impresa TIM s.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 – 20123 Milano (MI) part. IVA 00488410010, con inserimento della condizione risolutiva legata all’intervenuta disponibilità della nuova Convenzione Consip;
2. di prendere atto inoltre che il costo complessivo di cui al punto 1. trova copertura nei programmi di spesa disposti sulla macrovoce 041005 “Utenze e canoni”, contro di costo 15 “Patrimonio immobiliare in disponibilità”, imputato per competenza economica sugli esercizi 2023/2024/2025;
3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti alla scadenza della fattura determinata come da convenzione da parte del fornitore.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023

LA RAGIONERIA

(SM/mr)